Allegato 1

Ricerca sul calcolo delle astensioni.

Regolamento della Camera dei Deputati

Art. 46

3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero legale.

Art. 48

- 1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvi i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale.
- 2. Ai fini del comma 1 sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.

Commento: nessuno.

Regolamento del Senato della Repubblica

Art. 107.

1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale.

Commento: in pratica i voti di astensione valgono come voti contrari. Per astenersi davvero occorre abbandonare l'aula.

Parlamento inglese (House of Commons)

Nessun membro della Camera dei Comuni è obbligato a votare. Peraltro non viene tenuto alcun conteggio ufficiale delle astensioni, che quindi non influiscono sulla votazione.

Commento: nessuno.

Parlamento Europeo

Il regolamento del Parlamento Europeo non contiene alcuna norma generale circa le maggioranze necessarie per le approvazioni delle decisioni. Tali maggioranze vengono definite caso per caso da vari articoli.

Il caso più frequente (apparentemente la regola generale) è la "maggioranza dei voti espressi".

In certi casi (p. es. art. 65 e art. 66) è richiesta "la maggioranza dei componenti il Parlamento".

In altri casi (es. art. 74 sexies, par. 3: "violazione dei principi fondamentali da parte di uno Stato membro", ovvero art. 107, "mozione di censura") è "richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché tali voti costituiscano la maggioranza dei componenti il Parlamento".

Commento: l'espressione "voti espressi" (ingl. votes cast, fr. suffrages exprimés) non comprende le astensioni.

Parlamento francese (Assemblée Nationale) Art. 68

1. Salvo quanto disposto dall'art. 49 della Costituzione [concernente la mozione di censura contro il Governo, che richiede favorevole della maggioranza dei componenti dell'Assemblea], le questioni messe ai voti sono dichiarate approvate solo se hanno ottenuto la maggioranza dei voti espressi. Commento: l'espressione "voti espressi" non comprende le astensioni.

Parlamento svizzero

Nelle due Camere e nell'Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei votanti (maggioranza dei voti espressi). Richiedono tuttavia il voto della maggioranza dei parlamentari di ogni Camera:

- la dichiarazione dell'urgenza di leggi federali;
- le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi;
- l'aumento delle uscite totali previste dal freno all'indebitamento in caso di fabbisogno finanziario eccezionale.

Commento: l'espressione "voti espressi" non comprende le astensioni.

Parlamento Belga (Chambre des Représentants)

Art. 60

Ogni membro che, presente nella Camera quando la questione è messa ai voti, si astiene dal votare, sarà invitato dal presidente, dopo l'appello nominale o il voto nominativo, a far conoscere i motivi che lo spingono a non prendere parte al voto.

Le astensioni sono calcolate nel numero dei membri presenti, ma non intervengono per determinare la maggioranza assoluta e le maggioranze speciali dei voti espressi previste dalla Costituzione o dalla legge.

Commento: nessuno.

Parlamento Tedesco (Bundestag)

Art. 48

2. Salva diversa disposizione della Costituzione federale, di una legge federale o del presente Regolamento, le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

Commento: "Maggioranza semplice. In casi normali è sufficiente la maggioranza dei voti espressi, nella quale non sono calcolate le astensioni. In teoria il Bundestag potrebbe decidere una questione con 2 "sì" contro 600 astensioni".(Commento ufficiale sul sito web del Bundestag).

CNGEI – Assemblea Nazionale

Il Regolamento non parla di astensioni. Di fatto le astensioni o i voti non espressi vengono conteggiati come contrari. La maggioranza richiesta è quella che viene dichiarata da chi presiede la riunione o definita dalla verifica del numero dei presenti (lo si fa quando si chiede la verifica del numero legale). La maggioranza è sempre computata come la metà più uno dei presenti (in caso di frazione si arrotonda al numero superiore).

Commento: il sistema è identico a quello risultante dall'art. 17.3 dello Statuto dell'AGESCI.

Costituzione dell'OMMS-WOSM

Art. X

- 1. Eccetto per quanto previsto dal paragrafo 2 del presente articolo, le risoluzioni [della Conferenza mondiale] sono prese a maggioranza semplice dei Membri [le organizzazioni scout] presenti o rappresentati e votanti.
- 2. Le decisioni concernenti le ammissioni di nuovi Membri, l'espulsione di Membri, la determinazione delle quote annuali di censimento e gli emendamenti alla presente Costituzione sono prese a una maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

Commento: nella prassi dell'OMMS-WOSM "maggioranza semplice" significa maggioranza dei votanti, escluse le astensioni.

Costituzione dell'AMGE-WAGGGS

Art. 17, lettera e.

Le decisioni alla Conferenza mondiale sono prese a maggioranza semplice, ad eccezione per quelle concernenti le materie di cui all'art. 17, lettera a, punti i. [la politica e livelli qualitativi del Guidismo nel mondo] e ii. [le linee politiche generali da seguirsi dal Comitato mondiale nell'intervallo triennale tra due Conferenze mondiali], lettera c, punti i. [ammissioni, cancellazioni e ratifiche di nuovi Membri, nonché cambiamenti che riguardino l'entità dei Membri], iii. [emendamenti alla Costituzione e al Regolamento] e iv. [approvazione del rendiconto finanziario certificato e della finanziaria generale е dei progetti di amministrazione dei fondi per i tre anni successivi o altro periodo concordato], lettera f [decisione su una sessione della Conferenza "a porte chiuse"], e all'art. 18 lettera b [decisione sull'esclusione di osservatori da una sessione della Conferenza], per le quali è necessaria la maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

Commento: l'espressione "maggioranza semplice" ha nell'AMGE-WAGGGS lo stesso significato che nell'OMMS-WOSM (le astensioni non sono contate). Invece la formula utilizzata per le decisioni più importanti ("maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto di

voto") comporta che le astensioni sono conteggiate come voti negativi.

Organismi delle ACLI

Regolamento per le strutture di base

Art. 11 – Le mozioni sono approvate col voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Art. 29 – Le mozioni di sfiducia sono approvate a scrutinio segreto a maggioranza dei soci presenti.

Regolamento per le strutture provinciali

Art. 13 – Il Congresso decide col voto favorevole della maggioranza dei votanti.

La mozione conclusiva del Congresso è approvata a maggioranza semplice.

Regolamento per le strutture regionali

Art. 9 – Le proposte sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Regolamento del Consiglio Nazionale

Art. 14 – Mozioni ed emendamenti vengono approvati col voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Commento: occorrerebbe conoscere la prassi ACLI. Le regole non chiariscono la differenza tra "maggioranza dei votanti" e "maggioranza semplice", mentre è certo che nell'espressione "maggioranza dei presenti" le astensioni hanno valore di voto negativo.

Consiglio Superiore della Magistratura Regolamento interno (Decr. 27.09.2012)

Art. 25 -Votazioni

1. Le votazioni, nelle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni, sono valide se ad esse partecipi il numero legale previsto dall'art. 44 e dall'art. 37.

omissis

5. è approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti, che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca, concorrono soltanto alla formazione del

numero legale.

Commento: le astensioni sono irrilevanti ai fini della decisione

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Del. 27-4-2012 n. 223/12/Cons

Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.

Art. 10. Deliberazioni dell'Autorità

1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate e possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti sono considerati presenti ma non votanti.

Commento: le astensioni sono irrilevanti ai fini della decisione

I.N.A.D.E.L. (Istituto nazionale assistenza dipendenza enti locali)

Decr. 19-7-2011

Emanazione del nuovo statuto di autonomia.

Art. 14 omissis

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti titolari del diritto di voto, salvo che la vigente normativa, lo statuto o i regolamenti stabiliscano una maggioranza qualificata; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, il voto del suo delegato; gli astenuti sono comunque presi in considerazione al fine della determinazione del quorum e non si considerano astenuti, bensì assenti non giustificati, coloro che si allontanano al momento della votazione.

Commento: le astensioni hanno valore di voto negativo

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Comunicato 28-6-2011

Comunicato relativo alla deliberazione 23 gennaio 2008, n. 56/08/CONS, recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità».

Nell'allegato alla deliberazione n. 56/08/CONS, del 23 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 22 aprile 2008, l'art. 10, comma 1, è sostituito come segue: «Le

deliberazioni dell'Autorità sono adottate e possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Gli astenuti sono considerati presenti ma non votanti».